

# Cassazione civile, Ordinanza n. 24508 del 12 settembre 2024

## Svolgimento del processo

1. Con lettera del 5.12.2019 la Omissis Spa intimava alla dipendente A.A., addetta da ultimo all'Unità produttiva rappresentata dalla Direzione Sinistri in N con mansioni di impiegata amministrativa addetta all'Ispettorato Sinistri, licenziamento per giusta causa sulla base delle contestazioni di avere cercato di ottenere: a) l'estensione della copertura sanitaria prevista a favore di soggetti (la di lei figlia B.B.) che non ne avevano diritto; b) la liquidazione di importi non dovuti per i danni occorsi alla propria autovettura, avvalendosi della polizza in convenzione (riservata ai dipendenti della società).
2. Impugnato il recesso dalla lavoratrice il Tribunale di Napoli, sia in fase sommaria che in sede di opposizione ex lege n. 92 del 2012, rigettava le domande della A.A.
3. La Corte di appello di Napoli, sul reclamo presentato dalla dipendente, con la sentenza n. 4513/2021, confermava la pronuncia di prime cure.
4. La Corte territoriale, con riguardo alla contestazione riguardante la irregolarità in tema di richiesto rimborso delle spese sanitarie, sulla premessa incontestata che la figlia B.B. fosse, nel periodo oggetto della richiesta, in S e che lavorava presso una impresa spagnola, rilevava che la A.A. non aveva allegato e provato circostanze idonee a confutare l'assunto datoriale anche in virtù del principio di vicinanza della prova: in particolare, che la figlia fosse a sua carico; relativamente alla contestazione sulla richiesta indebita del rimborso del patito sinistro personale, precisava che, dalle risultanze istruttorie, era emerso che i danni accertati dal perito di fiducia, subiti dalla autovettura della A.A. subito dopo il sinistro del 2.10.2018, denunciato l'11.10.2018 e accertati il 16.10.2018, erano diversi e di minore entità rispetto a quelli riscontrati in data 2.9.2019 al momento della accettazione dell'autovettura presso la carrozzeria convenzionata e ciò lasciava desumere che vi era stato un ulteriore incidente che aveva aggravato il danno durante l'anno intercorso ove l'autovettura era stata utilizzata dalla A.A. La Corte distrettuale riteneva che i fatti costituissero una mancanza così grave da non potere consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto, ai sensi dell'art. 2119 cc, sia con riferimento al primo che al secondo addebito e che la contestata recidiva era irrilevante in considerazione proprio della gravità delle altre due condotte.
5. Avverso la decisione di secondo grado proponeva ricorso per cassazione A.A. affidato a sei motivi cui resisteva con controricorso l'Omissis Spa che depositava anche memoria.
6. Il Collegio si riservava il deposito dell'ordinanza nei termini di legge ex art. 380-bis 1 cpc.

## Motivi della decisione

1. I motivi possono essere così sintetizzati.
2. Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 5 legge n. 604 del 1966, nonché dell'art. 2119 cc, nonché dell'art. 2697 cc, nonché degli artt. 2727 e 2729 cc, nonché degli artt. 112, 115 e 116 cpc nonché dell'art. 416 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Ella obietta, in relazione alla indebita funzione della copertura di spese sanitarie, di avere contestato la circostanza del percepimento, da parte della figlia B.B., di emolumenti per circa Euro 1.200,00 al mese tali da escludere che la stessa potesse essere considerata un familiare a carico e che, comunque, non era applicabile il principio della vicinanza alla fonte di prova a fronte di una disciplina normativa che poneva a carico del datore di lavoro l'onere probatorio sui fatti opposti a base del licenziamento.
3. Con il secondo motivo si censura la denuncia la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 2119 cc, nonché dell'art. 2697 cc, nonché degli artt. 2727 e 2729 cc, nonché degli artt. 112, 115 e 116 cpc nonché dell'art. 5 legge n. 604 del 1966 nonché degli artt. 414 e 416 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; si eccipisce, poi, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, inteso, se del caso, anche

come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile e ciò anche in relazione ad omessa ammissione della prova ritualmente chiesta da essa ricorrente. Ella sostiene l'erroneità dell'assunto secondo cui i redditi ipoteticamente conseguiti in Spagna sarebbero stati elusi dalla sua dichiarazione dei redditi italiana, perché la statuizione era carente di prova e perché, in via subordinata, non le era stato consentito, attraverso il rigetto della ammissione della prova testimoniale, di dimostrare l'ammontare del reddito percepito dalla B.B.; inoltre, lamenta la mancata valutazione della documentazione prodotta relativa alla posizione fiscale e reddituale di B.B. che era rilevante quanto meno ai fini della ammissione della prova richiesta.

4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 38 del Contratto Integrativo Aziendale Omissis 2016-2018, nonché degli artt. 1362, 1363, 1365, 1366, 1367, 1370, 1371 cc, 5 legge n. 604 del 1966, nonché dell'art. 2119 cc, nonché dell'art. 2697 cc, nonché degli artt. 112, 115 e 116 cpc nonché dell'art. 416 cpc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc. Ella deduce che erroneamente i giudici di seconde cure avevano ritenuto superfluo valutare la sussistenza o meno in capo a B.B. del requisito della convivenza con essa ricorrente e ciò perché l'art. 38 del Contratto Integrativo Aziendale applicato dalla Omissis prevede l'estensione della copertura sanitaria anche a favore dei figli conviventi (oltre che dei familiari a carico) e che tale circostanza (che era diversa dalla coabitazione) era stata erroneamente ritenuta dalla sentenza impugnata posta "ad colorandum".

5. Con il quarto motivo, proposto in relazione all'addebito riguardante l'irregolare richiesta di rimborso di danno al paraurti dell'automobile personale, la ricorrente denuncia la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 2119 cc, nonché dell'art. 2697 cc, nonché degli artt. 2727 e 2729 cc, nonché degli artt. 112, 115 e 116 cpc nonché dell'art. 5 legge n. 604 del 1966 nonché degli artt. 414 e 416 cpc, nonché dell'art. 7 legge n. 300 del 1970, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; si eccepisce, poi, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile e ciò anche in relazione ad omessa ammissione della prova ritualmente chiesta da essa ricorrente e/o di accertamento a mezzo consulenza tecnica, per non avere la Corte di appello esaminato ed accertato l'asserito maggior danno rilevato e le ragioni dello stesso, anche a mezzo di ctu e per non avere valutato il rifiuto della Omissis di mettere a disposizione ad essa ricorrente le cd. prove degli addebiti in relazione al sinistro da questa patito.

6. Con il quinto motivo si censura la violazione e/o errata e/o falsa applicazione dell'art. 5 legge n. 604 del 1966, nonché dell'art. 2119 cc, nonché degli artt. 1175 e 1375 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc, perché l'asserito comportamento di essa ricorrente ritenuto dalla Corte territoriale in contrasto con la correttezza e buona fede che devono caratterizzare l'operato di un lavoratore dipendente, non coglieva nel segno perché non correlato ad uno specifico inadempimento del lavoratore.

7. Con il sesto motivo si lamenta la violazione e/o errata e/o falsa applicazione degli artt. 26, 27, 28, 73, 74 e 75 del CCNL Imprese Assicuratrici del 22.2.2017, nonché dell'art. 18 legge n. 300 del 1970, nonché degli artt. 1455, 2106, 2119 cc, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 3 cpc; si eccepisce, poi, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc. Si deduce che la Corte territoriale non aveva esaustivamente esaminato la questione che le ipotetiche infrazioni, contestate ad essa ricorrente, potevano, al più essere punite con sanzione conservativa e non con il licenziamento.

8. I primi cinque motivi, che per la loro interferenza possono essere esaminati congiuntamente, presentano profili di inammissibilità e di infondatezza.

9. Va sottolineato che le doglianze tendono, in sostanza, ad ottenere la revisione del ragionamento decisorio del giudice, non sindacabile in sede di legittimità, in quanto la Corte di cassazione non può mai procedere ad un'autonoma valutazione delle risultanze degli atti di causa (Cass. n. 91/2014; Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 5024/2012) e non potendo il vizio consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte, spettando soltanto al giudice di merito di individuare le fonti del proprio convincimento, controllare l'attendibilità e la concludenza

delle prove, scegliere tra le risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione dando liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova (Cass. n. 11511/2014; Cass. n. 25608/2013; Cass. n. 6288/2011; Cass. n. 6694/2009; Cass. n. 15489/2007; Cass. n. 4766/2006).

10. Pertanto, con riguardo alle prove, mai può essere censurata la valutazione in sé degli elementi probatori secondo il prudente apprezzamento del giudice (Cass. 24155/2017; Cass. n. 1414/2015; Cass. n. 13960/2014).

11. Nella specie, i giudici di secondo grado, conformemente al Tribunale, hanno ritenuto il comportamento della lavoratrice assolutamente contrario ai doveri di correttezza e buona fede, che devono improntare i rapporti contrattuali in tutte le fasi.

12. In particolare, con riferimento al secondo addebito i giudici di seconde cure hanno sottolineato che la gravità della condotta (richiesta di danni ulteriori rispetto a quelli effettivamente patiti in relazione al sinistro da rimborsare) era accresciuta dalle mansioni della A.A. che si era qualificata come impiegata amministrativa addetta all'Ispettorato Sinistri e, quindi, quale soggetto ben a conoscenza delle regole che governavano la liquidazione del danno per una società di assicurazione. Con riguardo al primo addebito la Corte distrettuale -premessò che la richiesta di rimborso della A.A. era stata avanzata sul presupposto che la figlia fosse fiscalmente a suo carico (perché così era stata chiesta originariamente l'estensione della polizza sanitaria e non era stata oggetto di alcuna variazione), e non sul fatto che fosse con essa convivente (e questo Collegio ritiene che ciò costituisca una interpretazione di un atto di autonomia privata adottata dai giudici del merito, adeguatamente motivata e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità)- ha rilevato, invece, che la suddetta figlia della A.A. (B.B.), nel periodo in contestazione, aveva lavorato in Spagna percependo un reddito superiore ad Euro 1.200,00 mensili, per cui non poteva certamente essere reputata familiare a carico, richiamando correttamente la normativa fiscale italiana secondo cui un soggetto, per non essere considerato "a carico" non deve percepire un reddito annuale superiore ad Euro 2.8450,51.

13. Si tratta di accertamenti di merito, svolti con motivazione esente dai vizi di cui all'art. 360 co. 1 n. 5 cpc nuova formulazione, razione temporis applicabile, in un contesto di "doppia conforme" per cui non vi è spazio per alcuna loro rivisitazione in sede di legittimità.

14. In punto di diritto, è opportuno, invece, ribadire che la violazione del precetto di cui all'art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti, sindacabile, quest'ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del "nuovo" art. 360 n. 5 c.p.c. (Cass. n. 13395/2018): nella fattispecie, la Corte distrettuale non ha posto a carico della lavoratrice, come sostiene parte ricorrente, l'onere di provare le circostanze fondanti il disposto recesso, bensì ha rilevato che, a fronte delle allegazioni del datore di lavoro, non contestate e di cui era stato indicato un chiaro riscontro documentale (risultanze delle verifiche condotte dalla Persevera Investigazioni) non erano stati dedotti, nell'interesse della A.A., fatti estintivi o impeditivi delle circostanze stesse.

15. L'accertamento, poi, della sussistenza di una contestazione ovvero d'una non contestazione, rientrando nel quadro dell'interpretazione del contenuto e dell'ampiezza dell'atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione (Cass. n. 27490/2019).

16. In tema, inoltre, di ricorso per cassazione, la questione della violazione o falsa applicazione degli art. 115 e 116 cpc non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma rispettivamente, solo allorché si allegi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova

soggetti, invece, a valutazione (Cass. n. 20867/2020; Cass. n. 27000 del 2016; Cass. n. 13960 del 2014): ipotesi, queste, non ravvisabili nel caso in esame.

17. La valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi (art. 244 cpc), poi, come la scelta, tra le varie emergenze probatorie di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad una esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti (Cass. n. 16467 del 2017).

18. In sede di legittimità è possibile censurare la violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. solo allorché ricorra il cd. vizio di sussunzione, ovvero quando il giudice di merito, dopo avere qualificato come gravi, precisi e concordanti gli indizi raccolti, li ritenga, però, inidonei a fornire la prova presuntiva oppure qualora, pur avendoli considerati non gravi, non precisi e non concordanti, li reputi, tuttavia, sufficienti a dimostrare il fatto controverso: nel caso de quo, invece, con riferimento alla differenza tra i danni riscontrati dal perito nell'immediatezza del sinistro e quelli emergenti al momento dell'accettazione dell'autovettura da parte dell'autocarrozzeria convenzionata a distanza di quasi un anno (durante il quale l'auto era stata utilizzata), vi è stato, in primo luogo, un determinante ed accurato esame, ai fini della decisione, delle risultanze istruttorie (raffronto tra le fotografie allegate alla contestazione e quelle prodotte dalla lavoratrice) e solo successivamente una deduzione circa il fatto che, probabilmente, nelle more vi era stato un ulteriore incidente che aveva aggravato il danno: argomento, quest'ultimo, che, però, non si palesa decisivo rispetto alla effettuata valutazione delle risultanze processuali.

19. Quanto, infine, alle censure relative all'accertamento della congruenza del licenziamento intimato, va sottolineato il fondamentale principio affermato in sede di legittimità (per tutte, Cass. n. 5095/2011; Cass. n. 6498/2012) secondo cui la giusta causa di licenziamento, quale fatto "che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto", è una nozione che la legge - allo scopo di un adeguamento delle norme alla realtà da disciplinare, articolata e mutevole nel tempo - configura con una disposizione (ascrivibile alla tipologia delle cosiddette clausole generali) di limitato contenuto, delineante un modulo generico che richiede di essere specificato in sede interpretativa, mediante la valorizzazione sia di fattori esterni relativi alla coscienza generale, sia di principi che la stessa disposizione tacitamente richiama. Tali specificazioni del parametro normativo hanno natura giuridica e la loro disapplicazione è quindi deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della concreta ricorrenza, nel fatto dedotto in giudizio, degli elementi che integrano il parametro normativo e le sue specificazioni, e della loro concreta attitudine a costituire giusta causa di licenziamento, si pone sul diverso piano del giudizio di fatto, demandato al giudice di merito e sindacabile in cassazione a condizione che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto agli "standards", conformi ai valori dell'ordinamento, esistenti nella realtà sociale.

20. Nel caso in esame, pertanto, ritenute inammissibili tutte le doglianze riguardanti la ricostruzione e le modalità della vicenda in fatto, nonché quelle relative alla proporzionalità della condotta ("In tema di licenziamento per giusta causa, l'accertamento dei fatti ed il successivo giudizio in ordine alla gravità e proporzione della sanzione espulsiva adottata sono demandati all'apprezzamento del giudice di merito, che - anche qualora riscontri l'astratta corrispondenza dell'infrazione contestata alla fattispecie tipizzata contrattualmente - è tenuto a valutare la legittimità e congruità della sanzione inflitta, tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda, con giudizio che, se sorretto da adeguata e logica motivazione, è incensurabile in sede di legittimità - Cass. n. 26010/2018"), con specifico riferimento alla censura concernente la asserita violazione del parametro normativo di cui all'art. 2119 cod. civ. va condiviso l'assunto della Corte territoriale che, proprio sulla base delle risultanze istruttorie acquisite, ha ritenuto inadempimento importante quello imputabile alle due condotte della A.A.

21. Il sesto motivo, infine, è anche esso non meritevole di accoglimento.

22. La Corte territoriale ha precisato che era stata la stessa lavoratrice ad evidenziare come la contrattazione collettiva di settore non avesse affatto previsto espressamente i casi nei quali poteva essere comminata una sanzione conservativa, avendo il CCNL esclusivamente previsto che poteva irrogarsi il licenziamento per giusta causa quando si verificava una mancanza così grave da non potere consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto; la stessa Corte ha, poi, ritenuto, sempre con un accertamento di fatto adeguatamente motivato, come sopra detto, particolarmente grave il comportamento della lavoratrice con riguardo ad entrambi gli addebiti, escludendo implicitamente pure la ipotizzabilità di ravvisare un giustificato motivo soggettivo.

23. La asserita omessa valutazione, denunciata nel motivo, non è pertanto sussistente nell'operato dei giudici di merito e, anche in questa sede, nella articolazione della censura non è stato specificato, in concreto, in quale norma della contrattazione collettiva, contenente una cd. "clausola aperta", i comportamenti contestati sarebbero potuti rientrare, non essendo consentito a questa Corte, per la natura a critica vincolata del giudizio di cassazione, procedere ad una disamina autonoma e soggettivistica dei fatti di causa e della loro rilevanza disciplinare in assenza di riferimenti specifici contenutistici alle disposizioni contrattuali collettive, già escluse dai giudici di secondo grado per la genericità del loro richiamo.

24. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere rigettato.

25. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

26. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla legge 24.12.2012 n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 10 luglio 2024.

Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2024.